

LEGGE QUADRO SULL'INTRODUZIONE DELL'EURO

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 16 dicembre 1998.

Art.1

A decorrere dal 1 gennaio 1999 è consentita la possibilità di utilizzo dell'Euro nelle transazioni economiche che non avvengano in contanti.

Dalla stessa data la Pubblica Amministrazione e gli Enti del Settore Pubblico Allargato, i soggetti privati gestori di servizi pubblici, assicurano agli utenti e agli operatori economici sammarinesi, la possibilità di utilizzare l'Euro come unità di conto, di produrre documenti, dichiarazioni, attestazioni e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la presentazione, con importi espressi in Euro.

Fino al 31 dicembre 2001, la Pubblica Amministrazione e gli Enti del Settore Pubblico Allargato che effettuano pagamenti, riscuotono entrate o ricevono documenti in Euro, procedono alle necessarie conversioni valutarie e documentali.

Art.2

Al fine di disciplinare l'adozione dell'Euro come unità di conto, e fatto salvo quanto stabilito al successivo articolo 4, saranno impartite, con decreto reggenziale, le necessarie disposizioni di carattere giuridico, legale, contabile, finanziario e tecnico, con particolare riferimento al principio della piena informativa e trasparenza e della neutralità nell'introduzione dell'Euro.

L'utilizzo dell'Euro non ha comunque effetti sulla continuità degli strumenti e dei rapporti giuridici.

Art.3

L'Ispettorato per il Credito e le Valute, sentito il Comitato per il Credito e il Risparmio, emanerà disposizioni applicative della presente legge per le banche, le società finanziarie e le rispettive imprese controllate nonché per gli altri operatori economici comunque soggetti al suo controllo e vigilanza.

Art.4

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Data dalla Nostra Residenza, addì 18 dicembre 1998/1698 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Pietro Berti - Paolo Bollini

